

COMUNE DI TURANO LODIGIANO

STATUTO

TITOLO I - Principi generali

ART. 1 - Autonomia statutaria

1. Il Comune di Turano Lodigiano

- a) è ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;
- b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- c) della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto;
- d) sono appartenenti alla comunità coloro che risiedono sul territorio comunale o vi abbiano dimora, anche temporanea, o vi svolgano abitualmente la propria attività lavorativa; vi appartengono, altresì, i cittadini residenti all'estero;
- e) si riconosce in un sistema statale unitario e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- f) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- g) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

h) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità con risorse economiche trasferite ed autonome secondo le norme vigenti.

ART. 2 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 15,982 kmq, confina con i Comuni di Bertonico, Cavenago d'Adda, Secugnago, Terranova dei Passerini, Mairago, Casalpusterlengo e un tratto di fiume Adda con sponda sinistra nei Comuni in provincia di Cremona;
2. Il Palazzo civico, sede comunale è ubicato in P.zza XXV Aprile, n. 1;
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

ART. 3 Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di **TURANO LODIGIANO**;
2. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono, come autorizzato in base al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1978 n. 2271/8/9/78, **STEMMA** : “Corona al di sotto della quale, nella parte superiore è raffigurato un castello con due torri sotto un ramo d'edera su sfondo argentato, mentre nella parte inferiore è raffigurato un toro sopra un prato su sfondo azzurro”; **GONFALONE** : “Drappo in seta moella con ricamo a mano diviso in due colori: nella parte in alto, di colore azzurro, sotto la scritta “Comune di Turano Lodigiano” è disegnata la parte superiore dello stemma; nella parte in basso, di colore bianco, è raffigurata la parte inferiore dello stemma oltre ad un intreccio di rami di quercia e di bacche ed a un decoro ascendente argentato”.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini

non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4 Finalità – I principi di azione

1. Il Comune, quale rappresentante della comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, nel rispetto dell'ordinamento democratico della Repubblica Italiana; fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitino la realizzazione per una piena valorizzazione della identità e dignità dei cittadini.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita politica, economica, amministrativa, sociale e culturale della comunità.
3. Promuove altresì nel contesto sociale e sindacale tutte le iniziative rivolte a realizzare pari condizioni tra uomo e donna.
4. Il Comune, con riferimento alla dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948, secondo cui “il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana” si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale, ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età.
5. Il Comune rispetta l'identità della popolazione garantendo servizi e condizioni di sviluppo per la frazione come per il capoluogo in considerazione della storia e dello spirito comunitario da promuovere per i rapporti esistenti tra le famiglie e persone.

ART. 5 - Funzioni del Comune.

1. Il Comune é titolare di funzioni proprie ed in particolare competono ad esso tutte le

funzioni amministrative che riguardano al popolazione ed il territorio comunale specificatamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri Enti Locali, enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di associazione, di cooperazione, di collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.
3. Il Comune esercita altresì le funzioni ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale.

ART. 6 Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed inabili, come pure ad ogni emarginato per svariati motivi;
3. Considera il volontariato come una delle forze più vive per la soluzione dei problemi sociali in considerazione anche della sua valenza educativa e per l'apertura della comunità stessa.

ART. 7- Tutela del patrimonio naturale

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico e delle acque;
2. Promuove ed organizza un organico assetto del territorio nel quadro di un programmatico ed armonico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture

sociali e ambientali, nonché degli impianti produttivi;

3. Tutela e sviluppa le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
4. Promuove ogni iniziativa, anche partecipando a quelle avviate da altri Enti Locali, che persegua la salvaguardia dell'eco-sistema del fiume Adda e del canale Muzza, con particolare riferimento alle loro peculiarità ambientali.

ART. 8 - Tutela del patrimonio culturale, storico e artistico

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, storico ed artistico della comunità, mediante l'attività della Biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore;
2. Favorisce il sostegno alle iniziative culturali e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
3. Considera patrimonio della comunità anche le strutture di culto, per il legame con le radici della popolazione; si sente impegnato a sostenerne la conservazione e lo sviluppo;
4. Contribuisce alla formazione educativa e culturale dei giovani offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche sia pubbliche che private esistenti sul territorio, e rendendo effettivo, con una adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;
5. Nella assistenza scolastica garantisce il diritto allo studio nel rispetto delle scelte della famiglia che rimane il primo nucleo educativo per diritto naturale;
6. Si sente impegnato a promuovere una adeguata azione di prevenzione delle devianze favorendo una azione propositiva di valori e impegni, in collaborazione con le iniziative che ci sono sul territorio.

ART. 9 - Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove e incoraggia l'attività sportiva nella forma dilettantistica e

popolare con il sostegno a Enti, organismi e associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;

2. Promuove altresì l'attività del tempo libero valorizzando e incentivando le iniziative delle varie realtà operanti nella comunità, nonché adoperandosi per la creazione di idonee strutture assicurandone la fruizione generalizzata alla cittadinanza.

ART. 10 - Sviluppo economico

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale;
2. Istruisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale, economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
4. Coordina altresì le attività economiche artigianali, agricole e industriali presenti sul territorio sottolineandone la funzione sociale.
5. Promuove, nell'ambito di una riconosciuta caratteristica agricola del territorio comunale, la partecipazione delle Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative, alla programmazione dell'uso del territorio con particolare riferimento ai piani di edificazione civile e industriali.

ART. 11 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo della programmazione e relativi strumenti.
2. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio;

4. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono ispirati ai principi di cooperazione e complementarità tra i diversi livelli di autonomia al fine di favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali.
5. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione é l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per perseguire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente.

ART. 12 - I Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio Comunale adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento del Consiglio Comunale e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la facoltà esclusiva di modificarli ed approvarli, salvo diversamente disposto dalla legge.
3. I regolamenti, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.

ART. 13 - L'Attività amministrativa.

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti, responsabili dei servizi, sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto

generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno portato alla relativa determinazione.

ART. 14 - Partecipazione popolare.

1. Il Comune garantisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Sono previsti principi, forme e strumenti idonei a rendere effettiva tale partecipazione, agevolando l'accesso alle istituzioni secondo le modalità previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
4. L'Amministrazione promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle leggi vigenti e con le modalità fissate dall'apposito regolamento, che deve garantire, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e cittadini.
5. Il Consiglio Comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative riconosciute nel presente Statuto.

ART. 15 - Albo Pretorio

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione a beneficio delle categorie produttive, nonché delle fasce giovanili e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni ed atti di particolare rilevanza comunale.
2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio destinato all'Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti, avvisi e degli altri atti che devono essere sottoposti a tale forma di pubblicità.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

4. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 2° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II - Ordinamento Istituzionale

CAPO I - Organi e loro attribuzioni

Art.16 - Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco;
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio; compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto del Sindaco.
5. La legge e lo Statuto attribuiscono le funzioni agli organi di governo, ai Responsabili di settore, al Segretario Comunale ed al Direttore generale.
6. Gli organi ed i soggetti titolari delle funzioni le esercitano nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti, sono responsabili delle attività legate al loro espletamento.
7. Le funzioni sono delegabili solo nei casi previsti dalla legge e dello Statuto. Il delegante risponde dell'esercizio delle funzioni delegate quando la responsabilità consegue dagli atti di indirizzo della delega.

ART. 17 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. E' presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio (eletto a maggioranza assoluta fra tutti i Consiglieri) che ne dirige i lavori secondo il Regolamento ed esercita i poteri di polizia

nell'adunanza. Rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di efficienza, efficacia, trasparenza e sussidiarietà.

ART. 18 - Competenze e attribuzioni

Il Consiglio Comunale esercita la propria competenza limitatamente alle indicazioni tassative di cui all'art.42 del D.Lgs. 267/2000 e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari;

1. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
2. Ispira la propria azione al principio della solidarietà e della valorizzazione della

persona umana;

3. Nello specifico spetta al Consiglio:

- a) formulare le proposte agli Organi dello Stato, della Regione ed agli Enti sovracomunali per l'elaborazione di programmi e piani nazionali, regionali o comunque sovracomunali;
- b) deliberare l'istituzione dei commissioni consultive, di approfondimento, di indagine, di richiesta e di proposta con i relativi regolamenti;
- c) nominare, designare e revocare i componenti delle commissioni comunali, previste da leggi nazionali o regionali, quanto delle stesse facciano parte i rappresentanti delle minoranze, e approvare i relativi regolamenti;
- d) esercitare l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme a tal fine emanate dalla Regione;
- e) adempiere ad ogni funzione specificatamente attribuitagli da leggi statali, regionali o da norme di Enti sovracomunali.

ART. 19 - Convocazioni

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 3 gennaio al 30 luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno;
3. Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
4. Può riunirsi in seduta solenne per dare particolare rilievo al contenuto della seduta stessa.
5. Nei casi di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
6. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno

stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvertire con un anticipo di almeno 24 ore.

7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno fissato per l'adunanza, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima.
8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza ed essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 8 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
11. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
13. Salvo i casi di sospensione e scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del

decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20 - Prima adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende necessariamente le sedute riservate all'esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti, le operazioni di convalida, nonché la elezione, nel proprio seno, della Commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e segg. del D.P.R. 223/67.

Art. 21 Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune computando, a tal fine, il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno cinque consiglieri.
3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una prima andata deserta per mancanza del numero legale.
4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'art. 18.

Art. 22 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) Coloro che si astengono;
 - b) Coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) Le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 23 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 24 - Il Consigliere Comunale – Prerogative.

1. Il Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita la propria funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il Consigliere entra in carica al momento della sua proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 267/2000;
4. Ogni Consigliere ha diritto di:
 - a) formulare interrogazioni, interpellanze, presentare mozioni, nonché proposte di deliberazione su tutte le questioni di competenza del Consiglio Comunale.
 - b) far constatare nel verbale le motivazioni del suo voto, con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche, da far rilevare per iscritto tramite allegazioni alla delibera di riferimento.
 - c) ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti notizie, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
 - d) visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. Il consigliere Comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. Ogni Consigliere ha diritto di percepire le indennità spettantegli per legge e secondo le determinazioni attuative assunte dal Consiglio in conformità alle previsioni del D.Lgs. 267/2000.
8. IL Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali fa parte. L'assenza dalla seduta deve essere giustificata per iscritto entro dieci giorni dalla stessa.
9. Il Consigliere non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni salvo che tali comportamenti non abbiano rilevanza penale.

10. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
11. Nel caso in cui tuttavia il giudizio si concluda con una condanna di carattere penale, l'interessato dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del presente comma.
12. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità o affari loro propri, verso il Comune, verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
13. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente ai servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.
14. I Consiglieri non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
15. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 25 - Cessazione dalla carica di consigliere

1. Il Consigliere Comunale cessa dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. Il Consigliere che non interviene ad un'intera sessione ordinaria senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto.

A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della L.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del provvedimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate dal Consigliere medesimo al Sindaco con atto scritto, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione, e successivamente presentate al Consiglio Comunale. Possono presentate anche oralmente o per iscritto nel corso di una seduta consiliare e di ciò ne sarà dato atto nel relativo verbale.
5. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione; non si fa luogo alla surrogazione quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art.141, lett. b) n.2 del D.Lgs.267/2000 e succ. modif. e integraz..

Art. 26 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si

sono presentate alle elezioni nonché, i relativi capigruppo, nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno un componente. I consiglieri usciti dal gruppo costituito nelle elezioni confluiscono in un unico gruppo misto.
3. E' istituita, presso il Comune di Turano Lodigiano, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art.39, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di un consigliere, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 27 - Commissioni Consiliari

1. Possono essere istituite, in seno al Consiglio Comunale, Commissioni consultive permanenti con funzioni referenti, di controllo e consultive;
2. Nella delibera consiliare di istituzione devono essere specificate la materia di competenza, e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale e delle pari opportunità tra uomo e donna;
In particolare fatte salve le Commissioni che da normativa prevedono la presenza di consiglieri comunali; fermo restando la presenza di ciascun Consigliere Comunale in almeno una delle rimanenti Commissioni, per l'intero mandato; é ammessa, nelle ulteriori componenti previste, la designazione di un rappresentante opportunamente indicato tra i non eletti (delibera C.C. n. 61 del 11.11.1999);
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, funzionari comunali e di Enti e aziende dipendenti, rappresentanti di realtà sociali, politiche ed economiche, esperti delle materie oggetto di discussione; sono tenute a

riferire al Sindaco ed agli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano; tali soggetti non hanno diritto di voto in seno alla Commissione.

4. La nomina e la surroga di consiglieri in seno alle Commissioni spetta al Consiglio Comunale. Per i componenti delle Commissioni estranei al Consiglio provvede il Sindaco il quale riceve le designazioni dai vari organismi di partecipazione ed in subordine dei cittadini stessi, previa pubblicizzazione alle componenti sociali interessate in forma di invito alla designazione.
5. In caso di dimissioni di un componente della Commissione si procede alla surroga entro 30 giorni con le modalità di cui al precedente comma.

ART. 28 Attribuzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari esaminano le proposte deliberative da porre all'approvazione del Consiglio Comunale, nonché le deliberazioni di competenza della Giunta che questa intenda sottoporre al loro parere;
2. Il Regolamento consiliare prevede le modalità di esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) le procedure per l'esame e l'approfondimento, anche tramite richieste informative, di proposte deliberative loro assegnate per l'esame dagli organi di governo del Comune;
 - b) forme per la formulazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di disposizione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - c) metodi, procedimento per l'elaborazione di proposte da sottoporre agli organi competenti;
 - d) la nomina del presidente della commissione.

ART. 29 Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità

dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 30 Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori compreso tra 2 a 4, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. In ogni caso la composizione deve seguire tassativamente le indicazioni di cui all'art.47 del D. Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; o nominati anche esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 31 - Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. L'ordine di precedenza all'interno della lista dei nominati determina l'anzianità degli Assessori. L'assessore nominato straordinariamente in sostituzione di un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli Assessori comunali in carica.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono

comunque far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco o degli Assessori; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune..

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 32 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta é convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori;
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. Nel caso che i presenti siano due, sono valide le decisioni assunte con il voto favorevole unanime;
3. Gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni inerenti casi analoghi alle previsioni dell'art. 23 commi 12 e 13 del presente Statuto;
4. Agli Assessori é vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune;
5. La Giunta può avvalersi di consulenze di carattere specialistico e pareri esterni per lo svolgimento delle proprie competenze.

ART. 33- Cessazione della carica di Assessore

1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica:
 - a) per morte;
 - b) per dimissioni con effetto dal momento della comunicazione;
 - c) per revoca o decadenza proposta dal Sindaco;
 - d) per mancata partecipazione, senza giustificazione, a non meno di tre sedute consecutive;
2. La cessazione viene comunicata al Consiglio da parte del Sindaco.
3. La revoca di un Assessore é disposta dal Sindaco quando non vengono osservate le linee di indirizzo politico-amministrativo stabilite da Consiglio stesso nella prima

seduta successiva all'elezione.

ART. 34 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti rientranti ai sensi dell'art.107, commi 1 – 2, del Dlgs.267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazioni di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici, anche su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

- i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
- j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale o il direttore generale;
- p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- q) approva il Peg su proposta del direttore generale;
- r) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

ART. 35 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, ed ai

responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, poteri di vigilanza e di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 36 Dimissioni - impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in

mancanza, dall'assessore anziano che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 37 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 38 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.Lgs.267/2000;
 - d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da

specifiche disposizioni di legge;

- e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50, commi 5-6 del D.Lgs.267/2000;
- f) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- g) conferisce e revoca al segretario comunale, se tiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 39 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente e avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 40 - Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei

Consiglieri provvede alla convocazione;

- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare e dispone anche con atto informale la convocazione e la presiede;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze quale rappresentante dell'amministrazione, nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto agli Assessori ed ai Consiglieri;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 41 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Può sostituire il Sindaco per la presidenza del Consiglio Comunale solo se è anche Consigliere.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, o consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

TITOLO III - Istituti di partecipazione

CAPO I - Associazionismo e volontariato

ART. 42- Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, quali contributi di natura logistica, strutture, beni o servizi.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o di altra natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 43 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Associazioni ed organismi di volontariato possono esprimere osservazioni, non vincolanti, sui bilanci e programmi dell'ente in materia di politica sociale, ambientale, culturale, nonché collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 44 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale, promuovendo altresì tale partecipazione nei confronti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, ai quali si danno per estese le prerogative dei residenti nel territorio comunale. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee, appartiene a tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi consentiti dalla costituzione, per lo svolgimento di proprie iniziative.
2. Se non hanno sedi proprie idonee, l'Amministrazione comunale porrà a loro disposizione strutture e spazi pubblici che siano disponibili, precisando, con apposito regolamento o con apposito provvedimento le condizioni, le modalità d'uso e gli

eventuali rimborsi dovuti al Comune.

ART. 45 Consultazioni

1. Per tutti gli atti e i provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'amministrazione può disporre la consultazione dei cittadini interessati. Per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, l'amministrazione ha la facoltà di consultare la popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni in questione o successivamente all'attuazione di tali provvedimenti.
2. In ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
 - a) convocazione di appositi incontri con la cittadinanza;
 - b) utilizzazione di forum dei cittadini di cui agli articoli successivi;
 - c) indizione dei referendum consultivi di cui agli articoli successivi;
 - d) istituzione o convocazione di consulte che comprendano le associazioni, i consigli parrocchiali e i comitati maggiormente rappresentativi a livello locale;
 - e) utilizzazione delle commissioni istituite per materia ogni qualvolta sia previsto dai regolamenti o in preparazione a decisioni consiliari riguardanti l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali e di programmi pluriennali.Le consultazioni ed i referendum devono comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
3. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale convocano obbligatoriamente i cittadini in preparazione a decisioni consiliari riguardanti l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali e di programmi pluriennali.

ART. 46 Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi della collettività.

2. I forum dei cittadini possono avere dimensioni comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza,.
3. Ai forum partecipano i cittadini titolari di un interesse giuridico individuale o diffuso e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta, di un congruo numero di cittadini rispetto ad un problema collettivo, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui si è richiesta la presenza.
5. Un apposito regolamento stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

ART. 47 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, tranne per quelle elencate nel comma 2.
2. Non possono essere indetti referendum su questioni concernenti persone, in materia tributaria, tariffaria di finanza locale, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum nell'ultimo triennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - e) pianta organica;
 - f) nomine e revoche di rappresentanti del Comune.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Il risultato referendario ha validità in caso di partecipazione alla consultazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

ART. 48 Istanze ed interrogazioni

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 15 giorni dal Sindaco, o dal Segretario a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché le misure per la pubblicità dell'istanza.

ART. 49 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 42 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione é esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non é rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

CAPO II – Diritto all'informazione -Partecipazione al Procedimento.

ART. 50 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. Con apposito regolamento é garantito ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed é disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

ART. 51 - Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli artt.22, 23, 24 del Regolamento di accesso agli atti dell'Ente.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta scritta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati i riferimenti normativi che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 52 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Il Comune è tenuto a notificare, mediante comunicazione personale, l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ed a coloro che per legge debbano intervenire.
3. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma, la notizia dell'avvio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari individuati o facilmente individuabili, qualora possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
4. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa derivare loro un pregiudizio.
5. I soggetti interessati al procedimento hanno diritto a prendere visione degli atti, presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Il regolamento ne disciplina la procedura.

6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi che garantiscano idonea pubblicizzazione e informazione.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 3, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.
8. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
9. Gli accordi di cui al comma precedente devono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
10. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
11. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

ART. 53 Istituzione

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, l'Amministrazione comunale può istituire l'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART. 54 Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e in uffici del Comune allo scopo, di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico interviene, dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o i regolamenti, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico vigila affinché a tutti i cittadini sia riconosciuto il pieno godimento dei diritti garantiti dalle leggi e normative vigenti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque ne richieda l'intervento, secondo modalità stabilite preventivamente.
6. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune, potendo esercitare il diritto di accesso a tutti gli atti d'ufficio, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio cui, a sua volta, è tenuto secondo le norme di legge. Gli Amministratori ed i dipendenti sono tenuti a fornirgli con tempestività le informazioni utili allo svolgimento della funzione.

ART. 55 - Nomina

1. Il Sindaco, di propria iniziativa o su invito della maggioranza del Consiglio Comunale, pubblica un avviso con il quale invita le organizzazioni sociali, le associazioni ed i cittadini a proporre candidature per l'elezione del Difensore Civico.
2. Per essere considerata valida, la proposta di candidatura deve essere sottoscritta da almeno 30 elettori, deve pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione

dell'avviso di cui sopra presso la segreteria comunale e deve essere riferita ad un candidato in possesso dei requisiti in seguito elencati.

3. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Comunale si riunisce per eleggere il Difensore Civico.
4. Il Difensore Civico é eletto a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, fra coloro che abbiano presentato la loro candidatura con le modalità di cui sopra.
5. Il difensore civico, prima di assumere formalmente l'incarico, è tenuto a prestare giuramento davanti al Consiglio Comunale secondo la formula dell'art.11 del D.P.R. n°3/1957;
6. Il Difensore Civico resta in carica per due anni, esercitando altresì le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore; può essere rieletto una sola volta.
7. Il Sindaco, almeno 90 giorni prima della naturale scadenza del mandato del Difensore Civico procede alla pubblicazione dell'avviso di cui al 1° comma del presente articolo.

ART. 56 - Requisiti

1. Il Difensore Civico é scelto fra persone che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa;
2. Il Difensore Civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e viene scelto, mediante avviso pubblico, fra i cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, e comunali;
 - c) i ministri del culto;
 - d) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune, nonché coloro che

nell'esercizio della propria attività, intrattengono rapporti professionali stabiliti con il Comune o con enti e società collegate;

- e) colui che partecipa, con funzioni dirigenziali di qualsiasi livello ad associazioni o partiti politici.
4. La carica di Difensore Civico é incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione. L'esistenza delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità per ricoprire la carica del Difensore Civico, sarà verificata dal Segretario comunale che ne darà notizia al Consiglio Comunale.

ART. 57 - Ineleggibilità – Incompatibilità - Decadenza

1. Non sono eleggibili all'Ufficio del Difensore Civico:
 - a. Coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b. I membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali, comunali;
 - c. Coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
 - d. Coloro che siano stati candidati nell'ultima tornata elettorale, politica o amministrativa;
 - e. Coloro che abbiano subito condanne penali, anche in un solo grado di giudizio.
2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica;
3. La causa di ineleggibilità opera di diritto e se, sopravvenuta o non rilevata al momento della nomina, comporta la decadenza dall'Ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale;
4. La causa di incompatibilità comporta,, parimenti, la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, ove l'interessato non la faccia cessare entro venti giorni dalla nomina, se originaria o, dal suo verificarsi, se sopravvenuta.

ART. 58 - Revoca

1. Il Difensore Civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi a

maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Spetta al Consiglio Comunale valutare, sulla base dei riscontri effettuati sull'attività del Difensore Civico, l'opportunità di mantenere istituito l'ufficio.

ART. 59 - Compensi del Difensore

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità che viene determinata dalla Giunta.

ART. 60 - Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, in caso di intervento, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia al Sindaco nota informativa.
2. Trasmette altresì:
 - a) relazione dettagliata al Sindaco su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenza da parte degli uffici;
 - b) relazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.
3. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, esaminata la relazione del Difensore Civico, adottano le determinazioni di rispettiva competenza.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I - Uffici e Personale

ART. 61 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - c) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro

e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

- d) L'acquisizione, ove necessario, di apporti specialistici esterni, per la cura e risoluzione di problematiche di particolare complessità, o richiedenti interventi di spiccata perizia settoriale.
2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità, nonché secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

ART. 62 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale o direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione degli obiettivi e del programma amministrativo, delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e a criteri di economicità della stessa.
3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 63 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, redige il regolamento di organizzazione che stabilisce:

- a) le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
 - b) la dotazione organica del personale;
 - c) procedure per il reclutamento del personale;
 - d) modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne;
 - e) unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali e i responsabili del procedimento.
 - f) rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore o segretario e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore o al Segretario e ai funzionari responsabili spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, collaborazione, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

ART. 64 -Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e disciplinato compiutamente nel regolamento di organizzazione, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei

rispettivi ruoli, a giungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore o segretario, il responsabile di settore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore o segretario e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla emanazione di tutti gli altri atti strumentali all'espletamento delle proprie funzioni.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale e attribuisce ai responsabili di settore la facoltà di emanare determinazioni per le materie di loro competenza.
7. Nel regolamento di organizzazione sono previste le forme di trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale, così come le ipotesi di svolgimento di altra attività lavorativa autonoma o subordinata.
8. In ipotesi di assunzione d'incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni od organismi da esse dipendenti o ai quali esse partecipano (a tit. esemplif. Commiss. Tributarie, CdA.), semprechè non vi sia conflitto d'interessi con il Comune e compatibilmente con le esigenze di servizio, i dipendenti sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione, indirizzata al Sindaco, la quale si intende accolta, qualora, entro 30 giorni, non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

ART. 65 - Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

ART. 66 - Compiti del direttore generale

Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

1. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati, e quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la giunta comunale.

ART. 67 - Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base

degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi, adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il relativo regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere, tranne che nei casi in cui tale prerogativa sussiste in capo al Sindaco.

ART. 68 - Responsabili dei settori

1. I responsabili dei settori sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare i settori a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi, indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco la giunta comunale.

ART. 69 - Funzioni dei responsabili dei settori

1. I responsabili dei settori stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. Essi provvedono, altresì, a tutte le funzioni ad essi delegate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Sindaco può delegare ai responsabili di settore ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 70 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, coi limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, nei limiti di cui all'art.110, II comma del D.Lgs. 267/2000;
2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art.110 del d.lgs.267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 71 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART.72 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, in conformità alle previsioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt.242 e 243 del D. Lgs. 267/2000.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 73 - Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

1. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di intese con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del segretario comunale.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 74 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne, egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta. al sindaco, agli assessori ,ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta e del consiglio ai sensi dell'art.127 del D.Lgs.267 del 18.08.2000.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento e conferitagli dal sindaco.

ART. 75 - Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale può prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente, in possesso di laurea, prevista per i Segretari come art.40 comma 3.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce nei casi previsti dalla legge.

CAPO IV – FORME DI RESPONSABILITA'

ART. 76 - Responsabilità verso il comune

1. Per gli amministratori e i dipendenti comunali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi utili per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di vizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

ART. 77 - Responsabilità verso terzi

1. Nelle ipotesi in cui, dal compimento di atti amministrativi o di indirizzo politico possa derivare un danno a terzi, per il quale l'Ente viene chiamato successivamente a rispondere in sede di risarcimento, l'Amministrazione si riserva di rivalersi sull'amministratore, sul segretario o sul dipendente che sia responsabile dell'atto che ha dato origine al danno, qualora si dimostri la commissione dello stesso per dolo o colpa grave.

ART.78 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V - SERVIZI ED INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

ART. 79 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 80 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui all'art. 113 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;
 - g) affidamento diretto dei servizi culturali o del tempo libero ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate, così come previsto dall'art. 113 bis, 3° comma del D.Lgs. 267/2000;
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società, di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 81 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, nonché l'approvazione dei relativi Statuti.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 82 - Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, e dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25

in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

ART. 83 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni; o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 84 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente, provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata di cui l'Amministrazione risulti azionista.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 85 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 86 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende

speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.38, 2° comma del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 87 - Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il piano finanziario e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza ai sensi dell'art.34, comma 4, del dlgs.18 agosto 2000 n.267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I - Disposizioni Generali

ART. 88 - Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio di cui al D. Lgs. 267/2000;
2. L'ordinamento stabilisce per gli Enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, qualora applicabile, la disciplina del risanamento finanziario.
3. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite in base alla normativa vigente.
4. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 89 - Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le

tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

5. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.
6. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.
7. Il Regolamento delle Entrate garantisce l'effettivo esercizio di tali diritti.

ART. 90 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto, devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso secondo i canoni previsti dalla legge.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 91 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e con le modalità di cui al D. Lgs. n° 267/2000, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalle norme vigenti e nell'osservanza dei principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 92 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART. 93 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato.

ART. 94 - Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a 5 candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione

dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.2 d.lgs.3° marzo 2001 n. 165 e al d.lgs.286/99.
8. Il revisore partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta quando richiesto.
9. Il Consiglio Comunale fissa il compenso al Revisore entro i limiti previsti dalla legge.

ART. 95 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente.
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 96 - Controllo economico della gestione

1. I responsabili dei settori sono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in una relazione che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 97 - Iniziativa per il mantenimento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 98 - Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art.17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

ART. 99 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'Albo Pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi, ed inviato al ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
3. La Giunta promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.